

Rapporto parziale

numero	data	Dipartimento
6894 R parz.	1° dicembre 2014	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 17 dicembre 2013 concernente la modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 per l'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale - Seconda parte

1. PREMESSA

Sotto il cappello dell'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale, il Messaggio all'esame propone in realtà numerose e incisive modifiche della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca (LUSI/SUPSI), che vanno ben al di là di quanto richiesto dal diritto federale.

In sostanza, fra revisione di articoli esistenti e aggiunta di nuovi articoli, verrebbero modificati ben 17 articoli di una legge che attualmente ne conta 17, ciò che equivale praticamente a una revisione totale.

Per di più l'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale comporta un adattamento di due soli articoli (art. 1 e art. 14), mentre tutto il resto riguarda i temi più disparati; si va da una diversa governace in merito al controllo annuale dell'utilizzo del contributo di gestione e degli obbiettivi dei contratti di prestazioni così come della politica universitaria, modificando le competenze di Gran Consiglio e Consiglio di Stato, per passare da modifiche terminologiche e redazionali sino a giungere addirittura all'evasione di un'iniziativa popolare e di un'iniziativa parlamentare.

Nel primo caso si tratta dell'iniziativa popolare presentata nella forma elaborata "Per un settore universitario ancorato al territorio," cui verrebbe dato parziale seguito mediante una soluzione di compromesso che prevederebbe in particolare un'estensione dei diritti di partecipazione del corpo accademico, del corpo intermedio, del restante personale e degli studenti alla gestione delle due Scuole, l'introduzione del contratto collettivo di lavoro e del principio del concorso pubblico per le assunzioni.

La seconda iniziativa che verrebbe evasa è quella presentata il 20 febbraio 2013 nella forma generica da Attilio Bignasca e cofirmatari "Per la creazione di una commissione del mandato pubblico dell'USI e della SUPSI."

In Commissione Scolastica le modifiche proposte, sia per la forma sia per i loro contenuti, hanno subito suscitato più di una perplessità, che né lo scarno Messaggio governativo né le audizioni effettuate hanno potuto fugare.

Dopo una temporanea sospensione dei lavori per consentire una più approfondita discussione delle diverse tematiche nei gruppi, la Commissione è giunta alla conclusione di scorporare la parte riguardante l'adeguamento al diritto federale dalle restanti proposte di modifica, che necessitano di ulteriore approfondimento e riflessioni.

Di qui il presente Rapporto parziale.

2. NEL MERITO

Il Messaggio in rassegna riguarda la seconda parte dell'adeguamento del diritto cantonale alla nuova Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore Universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011.

La prima parte è stata oggetto del Messaggio n. 6859 del 15 ottobre 2013, nel frattempo già approvato dal Parlamento cantonale.

In quella sede erano stati toccati unicamente i temi dell'abrogazione della Commissione indipendente di ricorso e della protezione delle denominazioni universitarie, prospettando con un secondo Messaggio (quello qui all'esame) "una modifica più radicale della medesima Legge, che consideri tutti gli aspetti del nuovo quadro normativo federale".

Il nuovo Messaggio contempla tuttavia unicamente all'art. 1 un richiamo alla nuova normativa federale e una parziale revisione dell'art. 14 in merito al sistema di accreditamento, norma che peraltro era già stata parzialmente modificata con il precedente Messaggio e che ora viene ulteriormente rivista, rispettivamente completata.

A quest'ultimo riguardo si evidenzia come la LPSU, che ha come scopo di provvedere al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero, crei le basi, fra l'altro, per "la garanzia della qualità e l'accreditamento" (art. 1 cpv. 2 lett. b), aspetti poi trattati in dettaglio agli art. 27 e sgg. LPSU.

Il nuovo cpv. 5 dell'art. 14 LUSI/SUPSI prevede che l'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte di un'agenzia riconosciuta dal Consiglio svizzero di accreditamento (modifica della designazione dell'Ente accreditante, rispetto alla precedente versione).

La norma non appare formulata con la necessaria precisione, giacché non è la singola agenzia a conferire l'accreditamento, bensì il Consiglio svizzero di accreditamento, che decide in base alla proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta (art. 33 LPSU).

Di conseguenza si propone la seguente riformulazione del cpv. 5 dell'art. 14 LUSI/SUPSI:

"L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta".

Il nuovo cpv. 6 dell'art. 14 LPSU riprende in sostanza i contenuti già introdotti con Messaggio n. 6859, sostituendo il concetto di "Autorità nazionale o intercantonale di accreditamento" con "Autorità di accreditamento".

Infine il nuovo cpv. 10 dell'art. 14 LUSI/SUPSI sostituisce la sanzione penale della multa fino a fr. 40'000.- in caso di impiego intenzionale o per negligenza di una denominazione protetta senza autorizzazione, rinviando, in caso di abuso della denominazione, alle sanzioni previste dalla Legge federale. La stessa sancisce una multa fino a fr. 200'000.- per i casi intenzionali e fino a fr. 100'000.- in caso di negligenza.

Per quanto riguarda le norme transitorie, le stesse sono già state disciplinate dal nuovo art. 26b LUSI/SUPSI, conformemente a quanto previsto nel citato Messaggio n. 6859.

Al riguardo occorre evidenziare come sia le disposizioni transitorie sia il principio dell'accREDITAMENTO per la denominazione universitaria siano oggetto di un ricorso tuttora pendente al Tribunale federale, cui non è stato conferito effetto sospensivo.

Per quanto riguarda le norme transitorie, le stesse come detto non sono oggetto del presente Messaggio.

In questa sede non viene neppure modificato il principio, già contemplato nel Messaggio n. 6859, in ordine alla necessità di accREDITAMENTO, ma viene unicamente aggiornata la designazione dell'Autorità di accREDITAMENTO secondo la nuova Legge federale.

In caso di respingimento del ricorso, la rivista LUSI/SUPSI potrà rimanere in vigore così come approvata, mentre nell'ipotesi di accoglimento del ricorso occorrerà apportare le dovute modifiche tramite nuovo Messaggio, ciò che sarebbe in ogni caso stato necessario già in base a quanto approvato con la prima parte della revisione, visto come la presente seconda parte non apporti al riguardo modifiche di sostanza.

3. CONCLUSIONI

Per questi motivi, la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di Legge emendato concernente la modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca.

Per la Commissione speciale scolastica:

Luca Pagani, relatore
Bergonzoli - Bordoni - Caprara - Celio -
Crivelli Barella - Del Don - Franscella -
Ortelli - Polli - Robbiani - Steiger

Disegno di

LEGGE

sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 17 dicembre 2013 n. 6894 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale 1° dicembre 2014 n. 6894 R parz. della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, è così modificata:

Art. 1 cpv. 2

²L'USI e la SUPSI perseguono l'inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale e della ricerca in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (di seguito legge federale).

Art. 14 cpv. 5, 6 e 10

⁵L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.

⁶Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un'autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l'autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l'ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell'autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d'applicazione.

¹⁰In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L'azione penale compete al Ministero pubblico.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.